



**UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO CARCERE**

**IV OPEN DAY
UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Rimini 8 e 9 giugno 2018**

**LA COSTITUZIONE
e
L'ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

**Teoria e Pratica
della vita in Carcere**

(Cenni)

Dignità, Costituzione e Carcere.

L'infinita tensione tra istanze di sicurezza e garanzie di libertà.

SOMMARIO. 1. *Dignità umana e Costituzione. Settantanni dopo.* 2. *Il ruolo chiave della giurisprudenza costituzionale e convenzionale nella difesa di un valore fondamentale.* 3. *Gli obiettivi raggiunti e quelli abbandonati dopo la sentenza Torreggiani.* 4. *I più recenti arresti giurisprudenziali in tema di dignità umana e Ordinamento Penitenziario.* 5. *Lo status quo. Impegno e paure.*

1. Dignità umana e Costituzione. Settantanni dopo.

Beccaria insegnava che quando l'uomo cessa di essere persona e diventa oggetto¹ non ha più senso parlare né di dignità né di libertà. La dignità, infatti, è negata ogni qualvolta la libertà sia pregiudicata.

Nel settantesimo anno dall'entrata in vigore della Costituzione, in un contesto storico, politico e socio-culturale in affanno, si ritiene utile introdurre il presente lavoro con il pensiero del Professor Peter Häberle², il quale, con lo sguardo rivolto alle Costituzioni che nascevano all'alba del XX secolo, affermava che lo Stato Costituzionale contemporaneo trova la sua premessa antropologico-culturale nel riconoscimento e nella tutela della dignità umana.

¹ Al riguardo, ben possibile il confronto anche con la filosofia Kantiana. La dignità umana, kantianamente intesa, infatti, è l'umanità, ovvero la non degradazione della persona a cosa; l'individuo inteso non come mero oggetto ma anche come fine. La dignità altro non è che quel limite insuperabile dal diritto e dal potere di punire.

² Autore tra gli altri del saggio *Diritto e verità*, 2000, Einaudi; Arguta citazione di Gaetano Silvestri nel suo contributo *"La dignità umana dentro le mura del carcere"*, in *Diritto penitenziario e costituzione*, 2014.

In un ordinamento costituzionale pluralista, infatti, la dignità umana si pone come fonte di legittimazione generale di ogni tipo di autorità, viene quindi prima dello Stato e di qualsiasi potere³.

D'altronde, il riconoscimento della dignità come valore prioritario, antecedente quello statale, influenzò anche i lavori della Assemblea Costituente nella neonata Repubblica Italiana del 1946.

L'ordine del giorno presentato da Giuseppe Dossetti alla I sottocommissione nella seduta del 9 settembre 1946, infatti, promuoveva la seguente impostazione di ordine generale: *“La Sottocommissione esamina le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, il cui nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali rispetto allo Stato) e la destinazione di questo a servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale; anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità, e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato; c) che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello stato”*⁴, dando così vita ad una Carta Costituzionale che affonda le sue radici sulla centralità della persona umana e sul concetto di dignità dell'individuo.

³ Si pensi alla tragedia di Sofocle, Antigone, citata anche nel contributo di Gonnella P., *Antigone. Dignità. Rieducazione*, in *Questione Giustizia*, n. 2/15.

⁴ D'Agostino F., *Valori costituzionali per i sessanta anni della Costituzione Italiana. Atti del Convegno internazionale dell'UGCI*, Roma, 5-7 dicembre 2008.

Se quanto detto è vero, però, occorre fin da subito precisare che per aversi dignità (e sua garanzia e protezione) non sono sufficienti meri proclami teorici o propagandistici, ma occorre che l'uomo sia posto nelle condizioni effettive di esprimere le proprie capacità nella società in cui vive. Condizione che può svilupparsi soltanto *in uno spazio e tempo* in cui ciascun individuo sia considerato degno di rispetto e in cui si riconosca il valore della dignità umana come un valore supremo, non suscettibile di bilanciamento⁵.

Percorrendo le trame della nostra Carta Costituzionale, a 70 anni dalla sua entrata in vigore, possiamo senza dubbio affermare che il ruolo di faro in tema di dignità umana è assunto dall'art. 3 della Costituzione che al I comma sancisce che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"* mentre al comma II afferma che *"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".* Disposizione quest'ultima che si lega a filo doppio all'art. 2, in particolare nella parte in cui sancisce che *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"*.

La nostra Carta costituzionale dunque, sotto un profilo generale, declina la dignità umana come pari dignità sociale (art. 3) attribuendo rilievo prioritario alla rimozione degli ostacoli che possono frapporsi al libero sviluppo della personalità e, dunque, all'esercizio dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dalla Repubblica (art. 2).

Ma se ciò è vero, può dirsi che questa affermazione valga anche per i condannati e i detenuti ristretti all'interno delle mura carcerarie o le esigenze di difesa

⁵ Cfr. Ruotolo M., *Non solo amnistia e indulto*, Antigone, anno VIII, n. 2-2013, p. 175.

sociale in questo caso devono prevalere? E per i soggetti sottoposti a misure cautelari o internati?

La risposta a questa domanda, sia da un punto di vista prettamente teorico che sotto un profilo più propriamente pratico, implica innanzitutto che si distingua tra posizione assunta dal legislatore, dalle corti e dagli operatori del diritto nel corso degli anni e, dall'altro lato, che si tenga conto del fatto che purtroppo molto spesso ci si è basati su un vizio interpretativo di fondo: considerare i concetti di dignità e libertà personale non solo come strettamente correlati tra loro ma sovrapponibili, così giustificando la violazione della prima sulla base del riconoscimento costituzionale della possibile limitazione della seconda⁶.

A ciò si aggiunga che, pur nel meritevole tentativo di tenere alto il dibattito sulle possibili violazioni di diritti umani e della dignità personale all'interno del carcere, accademici e professionisti hanno spesso concentrato l'attenzione più sull'esigenza di assicurare il rispetto del III comma dell'art. 27 della Costituzione e sulla funzione rieducativa della pena, piuttosto che sulla necessità di tutelare la dignità umana come diritto innato di qualsiasi individuo, quindi anche del condannato (*rectius* ristretto).

Ecco perché, a distanza di settantanni, potrebbe essere utile prendere innanzitutto consapevolezza della necessità di allargare il campo di indagine a tutte le altre norme - e a tutti i valori - della nostra Carta costituzionale che vengono in considerazione accanto all'art. 27 (quali il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto allo sviluppo dell'affettività, etc.). Norme altrettanto essenziali quando si parla di privazione della libertà personale ma ancor più calpestate utilizzando quale alibi il mantenimento dei c.d. residui di libertà, cui faremo riferimento nel prosieguo.

⁶ Non è mai possibile, infatti che lo Stato chieda al cittadino il sacrificio della dignità umana ma, al più, per esigenze peculiari (leggasi motivi di sicurezza), può limitarne la libertà personale.

Ciò non fosse altro perché furono proprio i padri costituenti nel scrivere il testo del co. III dell'art. 27 ad anteporre il limite dell'umanità alla funzione rieducativa della pena. Non può esservi rieducazione, dunque, senza garanzia di dignità ed è sulla base di questo *leit-motiv* che si affronterà questo lavoro.

2. La legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario e il ruolo chiave della giurisprudenza costituzionale e convenzionale nella difesa di un valore fondamentale.

Procedendo per gradi, posto che il tema della dignità umana è tanto ampio quanto onnicomprensivo, si cercherà di offrire solo alcuni *input* tali da stimolare il dibattito sul se e come, dal 1948 ad oggi, la dignità umana costituzionalmente protetta abbia trovato tutela anche in ambito penitenziario.

Partiamo dal sistema legislativo.

In via di estrema sintesi, può ricordarsi che dal 1948 al 1975, la vita in carcere era regolata dal Regolamento fascista del 1931 (r.d. 18 giugno 1931 n. 797) posto poi più volte in discussione anche dalla Corte Costituzionale (es. sent. n. 72/1968).

Agli inizi degli anni '70 poi, sulla scia delle grandi riforme legislative (ad es. quella sul SSN o la legge sul divorzio), venne adottata, con legge 26 luglio 1975, n. 354, la riforma dell'ordinamento penitenziario la quale assunse fin da subito un ruolo di prim'ordine, rappresentando un innegabile traguardo nel riconoscimento della dignità umana (anche) delle persone recluse, in specie attraverso la previsione di un corpo organico e sistematico di norme che ne ha codificato i diritti e prerogative⁷.

Ciò ancor di più se si guarda al contenuto dell'art. 1 del *corpus* normativo in questione il quale dispone che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità umana.

⁷ Talini S., *Il diritto "all'effettività dei diritti": quali forme di tutela per le persone private della libertà?*, in "I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale", 2017.

Anche il concetto che apre la riforma, dunque, veniva già all'epoca individuato nella dignità umana di cui all'art. 3 della Costituzione, da considerarsi come un valore fondamentale che viene prima della libertà personale e che va garantita anche a coloro che subiscono una sua privazione seppur "giustificata" dalla commissione (o presunta tale) di un reato o perché ritenuti pericolosi socialmente.

Non possono poi non citarsi tutte le disposizioni specifiche in tema di tutela di diritti quali ad es. l'art. 19 o.p. correlato al diritto all'istruzione e alla cultura; l'art. 20 e 21 o.p. in tema di lavoro, l'art. 28 o.p. sui rapporti con la famiglia e così via.

Ciò nondimeno, è altresì incontestabile che se al riconoscimento della titolarità di diritti non corrisponde la previsione di adeguate forme di tutela adottate dal legislatore e applicate nella prassi, l'apprezzabile intervento legislativo iniziale del 1975, rimane - quantomeno parzialmente - lettera morta. Ecco perché, proprio con specifico riferimento alla tutela della dignità del detenuto all'interno delle carceri, un ruolo di prim'ordine è stato assunto dalla giurisprudenza costituzionale e, più di recente, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo la quale, invocando l'applicazione all'art. 3 della CEDU, secondo cui *"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*, ha contribuito a risvegliare la coscienza nazionale, o quanto meno a stimolare il dibattito, sull'esigenza di garantire la tutela di valori fondamentali nei confronti di tutti, ristretti inclusi.

D'altronde, affermava Voltaire *"Il grado di civiltà di uno Stato si misura dal grado di civiltà delle sue prigioni"*.

Facendo una breve panoramica sull'attività interpretativa operata dal giudice delle leggi innanzitutto è bene premettere che, con riferimento specifico ai diritti dei detenuti nel contesto della previsione costituzionale, la Consulta ha tenuto a ribadire più volte che *le limitazioni alla libertà personale di una persona non significano compressione totale dei suoi diritti.*

In primo luogo, una importanza determinante ha assunto la sentenza n. 313 del 1990 che, superando la concezione polifunzionale della pena, riconosceva che nessuno scopo, generalpreventivo o utilitaristico che sia, possa autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa. In caso contrario, infatti, il rischio sarebbe quello di *“strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza, sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione”*. Ma ancor più nello specifico, in tema di dignità umana del detenuto in carcere, un ruolo chiave assume la sentenza n. 349 del 1993 la quale affermava che chi si trova in stato di detenzione, pur privato della sua maggiore libertà, *“ne conserva sempre un residuo che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”*. I cd. Residui di libertà cui sopra abbiamo fatto cenno.

Principio peraltro precisato anche nella ben nota sentenza n. 26 del 1999, la quale riconosce espressamente che il dato distintivo del carcere *“è la precarietà dell'individuo, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile”* e proprio per tale motivo, anche in tale contesto, *“la dignità della persona è protetta dalla Costituzione ex art. 3, attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo, che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale”*. Una limitazione ulteriore alla pena già inflitta, dunque, sarebbe un'eccedenza sanzionatoria e afflittiva priva di titolo esecutivo e di base normativa. Dunque, illegittima⁸.

Di grande importanza infine anche altri due filoni seguiti dai giudici delle leggi: da un lato, il tentativo di assicurare che la tutela dei diritti sia garantita attraverso un procedimento avente natura giurisdizionale (storica la sentenza già sopra citata n. 26 del 1999 nella quale la Consulta dichiara l'illegittimità degli artt. 35 e 69 o.p. nella parte in cui non prevedono un'adeguata tutela giurisdizionale in riferimento ai reclami generici avendo ad oggetto i diritti dei detenuti); dall'altro lato, la necessità di garantire la vincolatività delle decisioni della Magistratura di

⁸ Pugiotto, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, 2014, p. 11.

sorveglianza nei confronti degli atti compiuti dall'Amministrazione penitenziaria (la Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 135 del 2013 è intervenuta risolvendo un conflitto di attribuzioni tra il Ministero della Giustizia e il Tribunale di Sorveglianza di Roma affermando che nessun potere discrezionale è attribuito all'amministrazione: l'inottemperanza dei provvedimenti giudiziari concernenti i diritti dei detenuti è illegittima, perché in contrasto con il sistema di attribuzioni costituzionali e non la tutela effettiva dei diritti dei detenuti).

Ciò nondimeno, la crisi di valori, culturale ed economica degli ultimi anni, unita alle politiche della paura, ha colpito e messo all'angolo molte delle certezze affermate dai giudici delle leggi, dando così il via ad un fenomeno di panpenalismo (o populismo penale), soprattutto in fase esecutiva, che ha prodotto un'inflazione penitenziaria tale da rendere il sistema intollerabile e ai margini dell'illegalità.

I residui di libertà cui sopra abbiamo fatto cenno, infatti, garanzia del detenuto e della sua dignità personale, sono alla lunga diventati uno specchietto per le allodole utilizzato dalle politiche della sicurezza per proclamare come costituzionalmente legittimi interventi normativi e prassi che tali non sono, ma capaci di arrivare alla pancia degli italiani.

In un contesto, anni 2000, in cui lo Stato sembra dimenticare la sua Costituzione, a fronte di un sovraffollamento carcerario nuovamente dilagante, con detenuti ristretti in celle dalle precarie condizioni igieniche e sanitarie, senza possibilità di muoversi, svolgere attività ricreative, curarsi, il problema della tutela del cd. diritto all'effettività dei diritti anche per i detenuti (di cui la dignità umana costituisce il fulcro) ha una nuova eco con la nota sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia della Corte EDU del 8 gennaio 2013.

Senza voler ripercorrere l'iter argomentativo di una pronuncia su cui molto è stato detto e scritto, sia sufficiente ricordare che in quest'occasione la Corte di Strasburgo, invocando l'applicazione dell'art. 3 CEDU con specifico riferimento alla mancanza di spazio vitale nelle celle italiane, ha ritenuto che le condizioni di sovraffollamento rilevate nei nostri istituti penitenziari

fossero tali da provocare una situazione di sofferenza dei detenuti che va ben oltre il naturale disagio di chi non dispone più della sua libertà personale (si pensi alla semplice assenza di docce o acqua calda), imponendo di conseguenza allo Stato Italiano di dotarsi di effettivi rimedi preventivi e compensativi a tutela dei diritti dei ristretti fissando un termine ultimo di adempimento.

3. Gli obiettivi raggiunti e quelli perseguiti e poi abbandonati dopo la sentenza Torreggiani.

A voler guardare l'effetto positivo dell'impatto della sentenza Torreggiani sul sistema penitenziario italiano, non può certamente negarsi che la condanna della Corte Europea dei diritti dell'Uomo del 2013 ha innanzitutto contribuito a far riemergere l'importanza di un diritto già ampiamente ricavabile dalla Costituzione ma ormai quasi (volutamente) dimenticato: il diritto a un'esecuzione della pena non disumana nel rispetto della dignità personale di ciascun individuo anche se autore (o presunto tale) di reato.

Sotto questo profilo, la sentenza della Corte Edu ha avuto anche il merito di dare il via ad una nuova fase nell'interpretazione ed applicazione dei principi costituzionali in ambito penitenziario, consentendo l'introduzione nel nostro ordinamento della giurisprudenza europea in tema di art. 3 della Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali, ponendo al centro del sistema l'idea di una pena che non può violare i diritti fondamentali della persona, al di là del tema inizialmente trattato dello spazio minimo per detenuto.

Infine, assolvendo l'obbligo imposto dalla Corte di Strasburgo, che era non solo obbligo politico ma ancor prima dovere costituzionale, il Governo Italiano ha altresì (finalmente) emanato una serie di provvedimenti finalizzati a ridurre la presenza dei detenuti in carcere.

Ad esempio, in linea di estrema sintesi, l'Italia ha incrementato il ricorso a sanzioni alternative al carcere in modo da ridurre il flusso di ingresso negli istituti penitenziari e ha applicato l'istituto della liberazione anticipata in

misura più incisiva (legato alla buona condotta del detenuto) in modo da potenziare i meccanismi di uscita anticipata.

Da menzionare, altresì l'introduzione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti e le modifiche processuali volte alla restrizione dell'area di applicabilità della custodia cautelare in carcere⁹.

Ancora, di primario rilievo infine anche l'introduzione di rimedi giurisdizionali più efficaci per la tutela dei diritti dei detenuti e la previsione di un ristoro economico per soggetti ristretti che abbiano espiato la pena in condizioni disumane. Gli istituti del reclamo giurisdizionale e dei rimedi riparatori monetari disciplinati dagli artt. 35 *bis* e 35 *ter* o.p., infatti, insieme all'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, rappresentano oggi, pur con tutti i limiti e le critiche, i traguardi più duraturi delle riforme legislative adottate nell'immediatezza della sentenza Torreggiani, con modifiche e novelle anche della L. 26 luglio 1975, n. 354.

D'altro lato però deve darsi atto del fatto che, tra gli altri, non si è avuto il coraggio di adottare quel rimedio, che il prof. Marco Ruotolo definisce *estremo*, del rinvio dell'esecuzione della pena ove essa sia destinata, per oggettive condizioni di sovraffollamento, ad essere eseguita in condizioni disumane (ovviamente con esclusione di alcuni delitti peculiari, con correlata riforma dell'art. 147 c.p.). Una richiesta di addizione in tal senso peraltro era già stata sollevata dalla Corte Costituzionale (ci si riferisce in particolare alla sentenza n. 279/2013) la quale però, riconoscendo che quello fosse un ambito riservato alla scelta discrezionale del legislatore, lo invitava ad intervenire (e questi, infatti, è rimasto inerte).

Un carcere in cui si viola la dignità dell'individuo e lo si costringe a vivere in un ambiente degradante a livello fisico e psicologico è la peggiore delle violenze possibili e chi applica la pena in base ai principi di uno stato di

⁹ Cfr. d.l. 26.6.2014, n. 92 e art. 275, co. 2 *bis* c.p.p.

diritto non può a sua volta violare Costituzione, Cedu e legge sull'ordinamento penitenziario.

4.1 più recenti arresti giurisprudenziali in tema di dignità umana e Ordinamento Penitenziario.

In un contesto penitenziario in cui qualcosa è stato fatto ma molto ancora deve essere compiuto, un cenno, prima di avviarci alla conclusione, meritano alcune tra le ultime pronunce giurisprudenziali emesse in seguito alla sentenza Torreggiani, con particolare riferimento alla necessità di tutelare la dignità umana e impatto degli artt. 3 Cost. e Cedu sull'applicazione delle norme contenute nell'Ordinamento Penitenziario.

In particolare, un richiamo verrà fatto al diritto del detenuto a uno spazio minimo vitale incompressibile e all'operatività dell'art. 6 o.p. rubricato "*Locali di soggiorno e pernottamento*".

A tal riguardo, come noto, la giurisprudenza convenzionale, pur evitando per lungo tempo di fornire una misura precisa e definitiva, è gradualmente giunta ad affermare che la carenza di spazio all'interno della cella costituisce elemento centrale per valutare la violazione dei diritti umani della persona ristretta. In linea di massima, a partire dal 2009, la giurisprudenza della Corte EDU si è infatti orientata nel senso che la disponibilità di spazi particolarmente esigui costituisca elemento di per sé sufficiente ad integrare violazione dell'art. 3 CEDU, anche a prescindere dalla presenza di altri fattori negativi.

Emblematico in tal senso è stato proprio il filone giurisprudenziale concernente l'Italia, poiché sia nel caso Sulejmanovic (2009, caso n. 22635/03) che nel caso Torreggiani (2013), la Corte di Strasburgo ha affermato che la detenzione in meno di 3 mq costituisce la ragione esclusiva o comunque preminente per il riconoscimento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti.

Quanto alla giurisprudenza italiana, in particolare quella di sorveglianza, possiamo dire che, salvo alcune eccezioni, essa si è per lungo tempo ispirata

e uniformata alla giurisprudenza convenzionale ritenendo che la soglia minima da garantire fosse da individuarsi proprio in quei 3 mq citati dalla Corte Edu e che tale limite fosse inderogabile.

Oggetto di contrastato, invece, rimane ancora oggi la diversa questione circa l'individuazione del criterio di calcolo della superficie detentiva¹⁰.

A tale specifico riguardo, infatti, come noto, né la legge n. 354 del 1975 né il regolamento d'esecuzione n. 230 del 2000 (artt. 6-8) dispongono alcunché circa la superficie intramuraria minima da garantire a ciascun detenuto.

L'art. 6, co. I, o.p. infatti si limita a parlare di "*ampiezza sufficiente*", senza ulteriori specificazioni; l'art. 5 o.p. stabilisce che "*gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati*" e l'art. 14 o.p. che "*il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento*".

In tale contesto di indeterminatezza normativa, a confondere ancor più le idee, si è inserita poi di recente la sentenza della Corte di Strasburgo *Muršić c. Croazia* (20 ottobre 2016) che pare aver segnato un'inversione di tendenza nella scelta del metodo: non più presunzione assoluta di sovraffollamento se la superficie è inferiore ai 3 mq ma relativa.

Secondo quanto stabilito dalla Corte EDU, infatti, ogni cella deve possedere tre requisiti minimi: 1. una superficie di almeno 3 mq per detenuto, 2. la disponibilità di uno spazio individuale per dormire e 3. la possibilità di muoversi liberamente all'interno. Se una o più tra queste condizioni non sono soddisfatte, sorge una forte presunzione (*strong presumption*) di violazione dell'art. 3 CEDU, che tuttavia come detto non è assoluta: essa, infatti, può essere vinta qualora altri fattori (quali la breve durata della detenzione, la possibilità di svolgere delle attività all'esterno della cella, le adeguate condizioni di detenzione della struttura carceraria, quindi l'illuminazione,

¹⁰ V. Cass., Sez. I, sent. 9 settembre 2016 (dep. 13 dicembre 2016), n. 52819, con nota di Mariotti M. in www.penalecontemporaneo.it; Cass. Pen. Sez. I, 21 aprile 2017, n. 22929, in www.dirittoegiustizia.it

l'areazione, lo stato dei servizi igienici, *etc.*) bilanciano la gravità della condizione. Al contrario, se lo spazio a disposizione è compreso tra 3 e 4 mq, si considera che sussista una violazione dell'art. 3 CEDU solo se a tale dato si accompagnino inadeguate condizioni detentive violatrici della dignità umana. Infine, se lo spazio è superiore a 4 mq, l'eventuale violazione dei diritti del detenuto sarà determinata solo da altri fattori, senza prendere in considerazione il sovraffollamento.

Ciò precisato, volendo in questa sede prescindere dall'esame dei contrasti giurisprudenziali di merito e legittimità che possono riguardare i criteri di calcolo dei mq rilevanti e i dubbi circa la necessità di computare lo spazio minimo vitale al netto dei servizi igienici o anche del mobilio (con correlata possibile disparità di trattamento tra ristretti anche in sede di esperimento dei rimedi giurisdizionali), si ritiene che la questione di primario interesse sotto un altro duplice profilo.

In primis, concentrando l'attenzione su numeri e sui meri dati catastali si rischia di confondere il valore costituzionalmente protetto della libertà personale e di movimento all'interno del carcere con la mera metratura della cella.

Invero, la dimensione spaziale di cui deve godere il detenuto (o il ristretto) affinché il canone del trattamento umano e non degradante di cui all'art. 3 CEDU venga rispettato non deve essere limitato alla cella in sé e per sé considerata ma deve guardare all'intero edificio carcerario, ponendo peraltro tale dato in stretta correlazione con la possibilità di esercitare tutti i diritti costituzionalmente garantiti e protetti dall'art. 3 della Cost. come norma fondante la dignità umana (v. par. 1).

A tal riguardo d'altronde basti pensare che, è lo stesso art. 6 o.p., a non utilizzare il termine cella, ma a parlare di "*locali destinati al pernottamento*", consistenti in "*camere dotate di uno o più posti*" prevedendo al co. IV che "*agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare*

dell'istituto non lo consenta". Cosa diversa, invece, sono i locali di soggiorno di cui al I co., ove "si svolge la vita dei detenuti" e nei quali essi devono avere la possibilità di muoversi liberamente e svolgere le più comuni attività¹¹. Già l'art. 6 o.p. dunque sottintende che il detenuto debba essere 'rinchiuso' all'interno della cella solamente durante la notte¹².

E' evidente però che non basta tenere aperte le celle durante il giorno per garantire una esecuzione della pena rispettosa dei diritti fondamentali della persona: perché il carcere sia il luogo del "recupero" dell'individuo infatti occorre riempire il tempo della pena con attività attraverso le quali il detenuto possa recuperare e tenere vive le sue abilità di cittadino¹³ nel rispetto della sua persona.

Inoltre, sotto altro profilo, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, proprio per arginare contrasti e *revirement* giurisprudenziali, sarebbe utile una presa di posizione da parte del legislatore che, colmando una lacuna del nostro ordinamento, determini precisamente i confini (architettonici e non) del diritto alla superficie detentiva minima, magari, come già suggerito¹⁴, integrando il concetto di "ampiezza sufficiente" di cui all'art. 6 o.p. coordinando tale disposizione con le altre contenute nella l. 354/75 nel rispetto di Costituzione e Cedu.

In caso contrario altrimenti si rischia ancora una volta di lasciare alla giurisprudenza, convenzionale, costituzionale o di legittimità che sia, il compito di occuparsi delle questioni penitenziarie irrisolte.

5. Lo status quo. Impegno e paure.

Alla luce di quanto brevemente esposto, si può concludere questo lavoro dicendo innanzitutto che nei mesi immediatamente successivi alla sentenza

¹¹ Un rinvio va fatto all'istituto della cd. Sorveglianza dinamica con tutte le critiche, soprattutto di una certa parte della politica, che l'introduzione nel sistema ha portato.

¹² Cfr. C. Renoldi, Art. 6 o.p., in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., 106 ss.

¹³ Della Bella A., *Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione*, in www.penalecontemporaneo.it.

¹⁴ Cfr. Pugiotto A., *La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici*, in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, f. 3/2016.

Torreggiani¹⁵ molto è stato fatto, sia a livello legislativo che amministrativo.

Allo stesso tempo, però, deve darsi atto del fatto che i dati statistici positivi pubblicizzati nel dicembre 2015 di diminuzione della popolazione carceraria stiano oggi subendo una preoccupante inversione di rotta, a cui si aggiungono gli ultimi allarmanti proclami della campagna elettorale che guardano nuovamente in una direzione carcerocentrica piuttosto che promuovere una politica che garantisca la tutela degli artt. 2, 3, 27 della Costituzione e, di risulta, degli artt. 4, 9, 17 e ss., 21, 24, 29 e ss., 32, 33 e 34, 35 in accordo con la visione onnicomprensiva e fondante della dignità umana propugnata nell' *incipit* di questo lavoro.

In primo luogo, se è vero e va riconosciuto che al dicembre 2015 gli istituti penitenziari italiani contenevano circa 15mila persone in meno rispetto al dicembre 2010¹⁶, le statistiche del Ministero della Giustizia al 30 novembre 2017, mostrano un dato in controtendenza con una popolazione carceraria complessiva pari a 58.115 unità a fronte di una capienza regolamentare pari a 50.511, e soprattutto, testimoniano un incremento del numero dei detenuti pari a 6.500 unità in più rispetto al 2015.

Ne consegue che se il *trend* di crescita descritto dagli ultimi dati rimarrà costante, ci ritroveremo ai livelli del 2010, se non addirittura peggiori, in pochissimi anni. Peraltro, tale dato costituisce altresì prova del fatto che gli interventi normativi immediatamente successivi alla sentenza Torreggiani, pur apprezzabili, hanno un esclusivo connotato di emergenzialità ma sono insufficienti per il lungo periodo o in ottica preventiva.

Anche perché, è bene rammentare che, il calo degli indici di sovraffollamento non corrisponde automaticamente al rispetto dell'art. 3 Cedu e degli artt. 2, 3, 27 della Costituzione.

¹⁵ Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ritenuto che l'Italia abbia dato piena esecuzione alla sentenza ed ha chiuso il caso in data 8 marzo 2016.

¹⁶

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST67744&previousPage=mg_1_14.

Infatti, ancora oggi esistono delle connotazioni della pena e del carcere contrarie alla dignità umana e allarmanti: l'isolamento verso l'esterno; il centralismo e la burocrazia; il voler persistere nel considerare legittimo l'ergastolo ostativo e chiedere l'inasprimento del regime del 41bis; limitare il diritto al lavoro e all'affettività; l'inadeguato sistema sanitario carcerario; l'insufficiente attenzione alle diverse tipologie di detenuti; l'alto tasso di suicidi e così via. Tutti indici che rendono incontestabilmente il carcere contrario di per se stesso alla dignità umana ma che al contempo vedono la politica, sorda e, a dirla come il Prof. Marco Ruotolo, strabica, che con un occhio guarda alla riforma, ma che con l'altro si rivolge alla carcerizzazione e le fa l'occholino.

Ne è testimonianza la recente parziale (in)attuazione della riforma Orlando dell'Ordinamento Penitenziario con l'ancor più grave arresto, in prossimità e ad esito delle elezioni del 4 marzo, dell'approvazione dei decreti attuativi della legge delega del 23 giugno 2017, n. 103.

E il problema purtroppo è più culturale che normativo.

A questo sconcertante bilancio infatti hanno concorso molteplici cause, ma la causa principale risiede nella diffusa convinzione che il carcere sia l'unica risposta alle paure del nostro tempo e nella corrispondente tendenza politica – elettoralmente molto redditizia – ad affrontare ogni reale o supposto motivo di pericolo per la sicurezza sociale ricorrendo allo strumento meno impegnativo e più inefficace: aumentare le fattispecie di reato e l'entità delle pene, diminuendo nel contempo le possibilità di graduale reintegrazione del condannato nella società civile¹⁷.

Per tale motivo, non può non spaventare, proprio nell'anno in cui ricorre il settantesimo anniversario dall'entrata in vigore della Costituzione, il contenuto del cosiddetto contratto di governo che, con riferimento all'ordinamento penitenziario, in maniera del tutto irrazionale, proclama la volontà di abrogare tutte le riforme relative all'esecuzione della pena volte ad

¹⁷ Così Giostra G., *Il carcere non può essere una pena*, in www.penalecontemporaneo.it

introdurre e ad incrementare l'utilizzo delle misure alternative al carcere, professando la preminenza del principio secondo cui "più carceri uguale a più sicurezza", affermando che la certezza della pena equivale a pena rigida, con tutte le correlate promesse di inasprimento delle cornici edittali e investimenti per il potenziamento dell'edilizia carceraria. Potenziamento, si badi bene, non certo volto a rendere più umana la permanenza del detenuto in carcere ma esclusivamente ad aumentarne il numero, con buona pace del modello di carcere aperto e dei diritti dell'individuo.

Il carcere però non ci rende più sicuri e soprattutto non risolve ciò che la politica non fa o nasconde.



COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA

Deliberazione dell'Assemblea Costituente 22 dicembre 1947

Costituzione della Repubblica Italiana

(Gazzetta Ufficiale n° 298 del 27 dicembre 1947)

Entrata in vigore l'1 gennaio 1948.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA

Deliberazione dell'Assemblea Costituente 22 dicembre 1947

Costituzione della Repubblica Italiana

(Gazzetta Ufficiale n° 298 del 27 dicembre 1947)

Entrata in vigore l'1 gennaio 1948.

Art. 27. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

CONVENZIONE per la salvaguardia dei DIRITTI dell'UOMO e delle LIBERTA' FONDAMENTALI

L. 4 agosto 1955 n° 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952

(Gazzetta Ufficiale n° 221 del 24 settembre 1955)

Art. 3. Divieto della tortura. Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti.



ORDINAMENTO PENITENZIARIO

*L. 26 luglio 1975 n° 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà.
(Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n° 212 del 9 agosto 1975)*


Art. 1. Trattamento e rieducazione. Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Art. 5. Caratteristiche degli edifici penitenziari. Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti ed internati. Gli edifici penitenziari devono essere dotati oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune

Art. 6. Locali di soggiorno e pernottamento. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale ed artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale.
I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico. La pronuncia è disponibile nell'archivio *CEDU di Italgiureweb* della Corte Suprema di Cassazione www.italgiure.giustizia.it

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA TORREGGIANI E ALTRI c. ITALIA

*(Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10
e 37818/10)*

SENTENZA

STRASBURGO

8 gennaio 2013

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.



7. Al momento dell'introduzione dei loro ricorsi, i ricorrenti erano ristretti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza dove scontavano la pena della reclusione.

A. Le condizioni di detenzione denunciate dai ricorrenti

1. I ricorrenti detenuti nel carcere di Busto Arsizio (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09 e 55400/09)

8. Il sig. Torreggiani (ricorso n. 43517/09) fu detenuto nel carcere di Busto Arsizio dal 13 novembre 2006 al 7 maggio 2011, il sig. Bamba (ricorso n. 46882/09) dal 20 marzo 2008 al 23 giugno 2011 e il sig. Biondi (ricorso n. 55400/09) dal 29 giugno 2009 al 21 giugno 2011. Ciascuno di loro occupava una cella di 9 m² con altre due persone e disponeva quindi di uno spazio personale di 3 m². Nei loro ricorsi i ricorrenti sostenevano inoltre che l'accesso alla doccia nel carcere di Busto Arsizio era limitato a causa della penuria di acqua calda nell'istituto penitenziario.

2. I ricorrenti detenuti nel carcere di Piacenza (ricorsi nn. 57875/09, 35315/10, 37818/10 e 61535/09)

9. Il sig. Sela (ricorso n. 57875/09) fu detenuto a Piacenza dal 14 febbraio 2009 al 19 aprile 2010, il sig. El Haili (ricorso n. 35315/10) dal 15 febbraio 2008 all'8 luglio 2010 e il sig. Hajjoubi (ricorso n. 37818/10) dal 19 ottobre 2009 al 30 marzo 2011. Il sig. Ghisoni (ricorso n. 61535/09), incarcerato il 13 settembre 2007, è tuttora detenuto in questo istituto.

10. I quattro ricorrenti affermano di aver occupato delle celle di 9 m² con altri due detenuti. Denunciano anche che nell'istituto penitenziario mancava l'acqua calda, il che per svariati mesi avrebbe impedito loro di far regolarmente uso della doccia, e che nelle celle non vi era luce sufficiente a causa delle barre metalliche apposte alle finestre.

11. Secondo il Governo, le celle occupate a Piacenza dai ricorrenti hanno una superficie di 11 m².

B. Le ordinanze del tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia

12. Il 10 aprile 2010, il sig. Ghisoni (n. 61535/09) e altre due persone detenute nel carcere di Piacenza si rivolsero al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, sostenendo che le loro condizioni detentive erano mediocri a causa del sovraffollamento nel carcere di Piacenza e denunciando una violazione del principio della parità di condizioni fra i detenuti, garantito dall'articolo 3 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.

13. Con ordinanze del 16, 20 e 24 agosto 2010, il magistrato di sorveglianza accoglieva i reclami del ricorrente e dei suoi co-detenuti osservando che gli interessati occupavano delle celle che erano state concepite per un solo detenuto e che, a causa della situazione di sovraffollamento nel carcere di Piacenza, ciascuna cella accoglieva quindi

74. Al riguardo, essa nota che le versioni dei ricorrenti detenuti a Piacenza sono unanimi quanto alle dimensioni delle loro celle. Inoltre, la circostanza che la maggior parte dei locali di detenzione di quell'istituto misuri 9 m² è confermata dalle ordinanze del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia (paragrafo 11 *supra*). Quanto al numero di persone ospitate nelle celle, il Governo non ha presentato alcun documento pertinente estratto dai registri del carcere, nonostante sia l'unico ad avere accesso a questo tipo d'informazioni, pur riconoscendo che la situazione di sovraffollamento nel carcere di Piacenza ha reso necessario il collocamento di una terza persona in alcune celle dell'istituto.

75. In mancanza di documenti che dimostrino il contrario e tenuto conto della situazione di sovraffollamento generalizzato nel carcere di Piacenza, la Corte non ha alcun motivo di dubitare delle affermazioni dei sigg. Sela, Ghisoni, Hajjoubi e Haili, secondo le quali essi hanno diviso le celle con altre due persone, disponendo così, proprio come i sigg. Torreggiani, Bamba e Biondi (si veda il paragrafo 70 *supra*), di uno spazio vitale individuale di 3 m². Essa osserva che tale spazio era peraltro ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle.

76. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano beneficiato di uno spazio vitale conforme ai criteri da essa ritenuti accettabili con la sua giurisprudenza. Essa desidera rammentare ancora una volta in questo contesto che la norma in materia di spazio abitabile nelle celle collettive raccomandata dal CPT è di quattro metri quadrati (*Ananyev e altri*, sopra citata, §§ 144 e 145).

77. La Corte osserva poi che la grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi (paragrafi 6 e 7 *supra*), costitutiva di per sé di un trattamento contrario alla Convenzione, sembra essere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti denunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l'illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di causare nei ricorrenti un'ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante.

78. Anche se la Corte ammette che nel caso di specie niente suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o di degradare i ricorrenti, l'assenza di un tale scopo non può escludere una constatazione di violazione dell'articolo 3 (si veda, tra altre, *Peers c. Grecia*, n. 28524/95, § 74, CEDU 2001-III). La Corte ritiene che le condizioni detentive in questione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei ricorrenti, abbiano sottoposto gli interessati ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.

79. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

108. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie e tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare ai sigg. Sela, El Haili, Hajjoubi e Ghisoni la somma di 1.500 EUR ciascuno per le spese relative alla procedura svoltasi innanzi ad essa. Al contrario, la Corte decide di rigettare le richieste degli altri ricorrenti che erano stati autorizzati a presentarsi personalmente innanzi ad essa e che non hanno prodotto documenti giustificativi a sostegno delle loro pretese.

C. Interessi moratori

109. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva in virtù dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, e ciò conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte;
5. *Dichiara* che, in attesa che vengano adottate le misure di cui sopra, la Corte differirà, per la durata di un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva, la procedura in tutte le cause non ancora comunicate aventi unicamente ad oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia riservandosi la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una causa di questo tipo o di cancellarla dal ruolo a seguito di composizione amichevole tra le parti o di definizione della lite con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Convenzione;



COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.




ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 13. Individualizzazione del trattamento. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Art. 15. Elementi del trattamento. Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Il lavoro è ciò che chiede e di cui ha bisogno la grande maggioranza della popolazione detenuta, che per estrazione sociale è poverissima. Gli ultimi dati aggiornati sul lavoro in carcere sono al 30 giugno 2016, come indicati nell'atto di indirizzo del Ministro di Giustizia per l'anno 2017 : a fronte di 54.072 detenuti presenti negli istituti italiani (ma al 30 aprile 2017 le presenze diventano 56436), sono 12903 lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e 2.369 non dipendenti ovvero lavoratori in proprio o alle dipendenze di imprese o cooperative, di cui 963 impegnati all'interno degli istituti, 781 ammessi al lavoro esterno ex art. 21 O.P. e 652 ammessi al regime di semilibertà.

Ristretti Orizzonti, 19 maggio 2017



**CAMERA
PENALE
DI BOLOGNA**
Luca Biscola



Osservatorio Carcere



Il Lavoro in carcere Il carcere al Lavoro

“Il carcere Impresa. Il Lavoro esterno.”

Bologna, sabato 20 maggio 2017 - ore 10.00 - 16.30
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
Via Bassanelli 9/11

09.30 – Saluti

Paolo Parlangei – Direttore Generale della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna
Giovanni Berti Arnoaldi Veli – Avvocato Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Bologna
Roberto d’Errico – Avvocato Presidente Camera Penale di Bologna
Nicola Mazzacuva – Prof. Avvocato Membro di Giunta Unione Camere Penali Italiane

10.30 – “IL LAVORO DENTRO E FUORI LE MURA”.

Moderata:

Roberta Giannini – Avvocato, Direttivo dell’Osservatorio Carcere UCPI

Intervengono:

Ornella Favero – Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - Direttrice di “Ristretti Orizzonti” Giornale della Casa di Reclusione di Padova
Italo Minguzzi – Prof. Avvocato Presidente FID (Fareimpresaindozza)
Gemma Tuccillo – Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Stefano Visonà – Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Coordinatore Tavolo “Lavoro e Formazione” Stati Generali Esecuzione Penale

12.00 - IL CARCERE IMPRESA

Moderata:

Riccardo Polidoro – Avvocato, Responsabile dell’Osservatorio Carcere UCPI

Intervengono:

Santi Consolo – Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Antonietta Fiorillo – Presidente Tribunale di Sorveglianza Emilia Romagna
Giovanni Melillo – S. Procuratore Generale Corte di Appello di Roma
Gennaro Migliore – Sottosegretario di Stato alla Giustizia

13.30 – Coffee Break - Associazione di promozione sociale “Chiusi fuori”

14.00 : IL RUOLO DELLE AZIENDE E DEL VOLONTARIATO

Moderata:

Desi Bruno – Avvocato, Consigliere Camera Penale di Bologna

Intervengono:

Claudia Clementi – Direttrice Carcere Bologna “Dozza”
Valerio Guizzardi – Presidente “Associazione Papillon” Bologna
Marcello Marighelli – Garante dei diritti delle persone per libertà personale Regione Emilia Romagna

16.00: Conclusioni

Beniamino Migliucci – Avvocato Presidente Unione Camere Penali Italiane

IL PROGETTO

CHI SIAMO

Siamo la voce delle tante realtà che ogni giorno dimostrano la forza riabilitativa del lavoro, portando valore, professionalità e voglia di fare all'interno del sistema carcerario italiano.

Siamo il risultato di una riflessione condotta da un gruppo di imprese cooperative sociali accomunate, oltre che dall'attività negli istituti di pena, dalla condivisione di principi etici, scelte imprenditoriali e vocazione al mercato.

Siamo convinti che nelle carceri esista un grande potenziale ancora da scoprire: le storie delle esperienze di economia carceraria, delle persone che coinvolgono, delle speranze che racchiudono. Ma soprattutto delle certezze che sanno esprimere.

Siamo azione comune verso il miglioramento. Un laboratorio di idee e progetti per ribadire forte e chiaro che l'economia carceraria è la chiave di volta per ripensare in modo più efficace il sistema penitenziario italiano.

Siamo...

Banda Biscotti, Casa Circondariale di Verbania

Campo dei Miracoli, Casa Circondariale di Trani

Sprigioniamo Saporì, Casa Circondariale di Ragusa

Caffè Lazzarelle, Casa Circondariale di Pozzuoli, Napoli

Rio Terà dei Pensieri, Casa Circondariale e Carcere Femminile di Venezia

Dolci Evasioni, Casa Circondariale di Siracusa

Extraliberi, Casa Circondariale di Torino

Dolci Libertà, Casa Circondariale di Busto Arsizio, Varese

O' Press, Casa Circondariale di Marassi, Genova

Cibo Agricolo Libero, Casa Circondariale di Rebibbia, Roma

Brutti e Buoni, Casa Circondariale di Brissogne, Aosta

Carta Manolibera, Casa Circondariale di Forlì

LAVORO: NE VALE LA PENA

La **legge 354 del 1975** dice che il lavoro nelle carceri è uno dei fattori fondamentali per la riabilitazione dei detenuti.

E a quanto pare dice il vero. Secondo le statistiche, lavorare riduce drasticamente la probabilità di tornare a commettere un reato: si passa dal 75% a meno del 10%.

Oggi in Italia mille detenuti (su cinquantamila) impiegano il proprio tempo lavorando in carcere per un'impresa e portano avanti ogni giorno progetti in ambiti diversi: alimentare, artigiano, tessile, manifatturiero.

SCEGLIERE UN PRODOTTO FATTO IN CARCERE

C'è chi lo compra come gesto politico, per contribuire a sostenere un progetto che ha dentro un valore sociale.

C'è chi lo preferisce a un prodotto qualunque, perché crede che tutti abbiano diritto a fare qualcosa di buono.

C'è chi lo sceglie perché sa che il lavoro in carcere è uno degli antidoti più potenti all'insicurezza delle nostre città.

Tutto giusto, anche se noi speriamo che chi compra i nostri prodotti lo faccia soprattutto perché sono **buoni, belli e ben fatti...** e lo sono davvero, credeteci.

LO STORE DI TORINO

- 📍 Via Milano 2c Torino
- ☎ +39 011 4409448 (tel:390114409448)
- ✉ info@myfreedhome.it (<mailto:info@myfreedhome.it>)
- 🕒 Lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 15 alle 19. Aperto la prima Domenica del mese

8/6/2018

Lo Store di Torino | Freedhome - Creativi Dentro

IL CONCEPT STORE DEDICATO ALLE ECCELLENZE DELL'ECONOMIA CARCERARIA ITALIANA

DUE PAROLE SU FREEDHOME. ANZI, QUALCUNA IN PIÙ.

Questo spazio è di proprietà del **Comune di Torino**.

Con generosità e lungimiranza è stato messo a disposizione del **Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria** del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta che lo ha dato in uso a **Extraliberi**, cooperativa che lavora nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

Grazie al sostegno della **Compagnia di San Paolo**, alla dedizione di **Monica Cristina Gallo**, Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Torino e all'impegno della rete di cooperative rappresentate dal marchio **Freedhome**, questo concept store è diventato realtà.

Più che un semplice luogo, Freedhome è lo straordinario risultato della collaborazione tra istituzioni, professionisti, cooperative, manager, agenti di polizia penitenziaria, detenuti e volontari: **storie diverse, a volte opposte e contrarie, che qui si incontrano sulla stessa strada.**

Un progetto di:



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA
VALLE D'AOSTA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIA E LORUSSO E
CUTUGNO - TORINO



Comunicazione:



info@myfreedhome.it (<mailto:info@myfreedhome.it>) | [f](https://www.facebook.com/myfreedhome/) (<https://www.facebook.com/myfreedhome/>)

sito web creato da Giusti Eventi (<http://www.gustieventi.it/>)

[Privacy Policy \(/privacy-policy\)](#) | [Termini e condizioni \(/termini-e-condizioni\)](#)



COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1999 n° 230

Art. 1. I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate.

Morire di carcere: dossier 2000 - 2018

Suicidi, assistenza sanitaria disastrosa, morti per cause non chiare, overdose

Detenuti morti dal 2002 al 2018: per cognome, età, data e luogo del decesso ¹⁵⁷

Anni	Suicidi	Totale morti
2018	20	51
2017	52	123
2016	45	115
2015	43	123
2014	44	132
2013	49	153
2012	60	154
2011	66	186
2010	66	185
2009	72	177
2008	46	142
2007	45	123
2006	50	134
2005	57	172
2004	52	156
2003	56	157
2002	52	160
2001	69	177
2000	61	165
Totale	1.005	2.785

*Aggiornamento al 3 giugno 2018